



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Duplicato informatico e copia informatica: quando serve l'attestazione di conformità?

Il "duplicato informatico" non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, diversamente dalla "copia informatica", che, viceversa, necessita dell'attestazione di conformità.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 17.3.2021, n. 7489

...omissis...

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla Corte d'Appello di Perugia depositato il 30.10.2017 i ricorrenti indicati in epigrafe si dolevano per l'irragionevole durata di un precedente giudizio ex lege "Pinto", iniziato con distinti ricorsi dinanzi a corti d'appello differenti, poi tutti riassunti dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, all'uopo dichiarata competente, e definito con sentenza n. 8002/2017 di questa Corte di legittimità. Chiedevano ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

Con decreto del 21.11.2017 il consigliere designato accoglieva il ricorso, determinava la durata irragionevole del giudizio "presupposto" per il ricorrente B.D. in due anni, per il ricorrente G.F. in sei anni, per taluni altri ricorrenti in quattro anni, per tutti gli altri ricorrenti in cinque anni, quantificava - assunto a base di computo l'importo di Euro 400,00 - il "moltiplicatore" annuo in Euro 160,00.

Il Ministero della Giustizia proponeva opposizione.

Deduceva, tra l'altro, con il primo motivo, l'inefficacia del decreto opposto per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5.

Resistevano i ricorrenti indicati in epigrafe.

Con decreto del 16/25.5.2018 la Corte di Perugia dichiarava l'inefficacia del decreto del 21.11.2017 del consigliere designato e compensava, attesa la novità della questione, le spese del giudizio di opposizione.

Evidenziava la corte che il primo motivo di opposizione era senz'altro fondato; che invero il decreto del consigliere designato era stato notificato al Ministero non in copia autentica, sicchè il vano decorso del termine perentorio di trenta giorni dal deposito, della L. n. 89 del 2001, ex art. 5, ne determinava inesorabilmente l'inefficacia.

Evidenziava altresì che il buon fondamento del primo motivo di opposizione assorbiva la disamina del secondo, ancorchè siffatto motivo appariva fondato con riferimento ad ambedue i profili - i ricorrenti avevano agito con la consapevolezza della infondatezza della domanda; i ricorrenti avevano abusato delle loro prerogative processuali e determinato ingiustificatamente l'allungamento dei tempi processuali - in cui si articolava.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360,1 co., n. 3, c.p.c. la violazione della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

Deducono che la Corte d'Appello di Perugia è, come tale, abilitata a ricevere depositi telematici, sicchè il Ministero, ai fini della contestazione della notifica a mezzo p.e.c., era obbligato a costituirsi mediante deposito telematico; che del resto essi ricorrenti si sono costituiti per via telematica.

Deducono che viceversa il Ministero ha notificato la sua opposizione a mezzo ufficiale giudiziario e successivamente ha curato l'iscrizione a ruolo con il deposito cartaceo.

Deducono quindi che, in dipendenza della palese inammissibilità della costituzione del Ministero, la Corte di Perugia neppure avrebbe dovuto esaminare il motivo di opposizione formulato ex adverso e concernente la presunta inefficacia del decreto opposto per asserita violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 1, lett. 1 quinquies e art. 23 bis (cosiddetto "codice dell'amministrazione digitale"), della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter e della L. n. 89 del 2001, art. 5.

Deducono che nella relata di notifica si era precisato che tutti gli allegati e dunque pur il decreto del consigliere designato del 21.11.2017 erano "duplicati informatici".

Deducono che il confronto tra l'esemplare del decreto notificato al Ministero e l'esemplare del decreto presente nella cancelleria telematica della Corte di Perugia dimostra che i due esemplari presentano la medesima "impronta".

Deducono quindi che il decreto notificato è una copia autentica dell'esemplare presente nella cancelleria telematica della Corte di Perugia e, come tale, non abbisognava di alcuna attestazione di conformità.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 2 della L. n. 89 del 2001 e dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U..

Deducono, con riferimento al profilo dell'asserita loro consapevolezza circa l'infondatezza della domanda di equa riparazione esperita nel giudizio ex lege "Pinto"

"presupposto", che i "precedenti" in materia di equa riparazione davano ragione del buon fondamento della pregressa domanda di equa riparazione.

Deducono, con riferimento al profilo dell'asserito abuso da parte loro dello strumento processuale, che al riguardo è stata formulata nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, un'eccezione di giudicato, correlata alla pronuncia n. 8002/2017 di questa Corte di legittimità che ha definito il "presupposto" giudizio ex lege "Pinto", eccezione che la Corte di Perugia per nulla ha esaminato.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del primo e del terzo motivo.

Vanno appieno condivisi i rilievi veicolati dai ricorrenti con il secondo mezzo di impugnazione.

Segnatamente, sulla scorta della puntualizzazione per cui l'esemplare notificato al Ministero e l'esemplare presente nella cancelleria telematica della Corte di Perugia presentano la stessa "impronta", va in toto recepito il postulato per cui l'esemplare del decreto notificato al Ministero è un "duplicato informatico", che non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, ben diverso dalla "copia informatica", che, viceversa, necessita dell'attestazione di conformità.

Il buon fondamento del secondo motivo di ricorso rinviene, per certi versi, riscontro nella prospettazione, di cui al controricorso (cfr. pag. 4), secondo cui "solo in questa sede è stata indicata l'impronta del duplicato informatico".

In accoglimento del secondo motivo del ricorso il decreto dei 16/25.5.2018 della Corte d'Appello di Perugia va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile - al di là del buon esito del ricorso - il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,1 comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo; cassa - in relazione e nei limiti del motivo accolto - il decreto dei 16/25.5.2018 della Corte d'Appello di Perugia; rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVA.COM